ASR

08129-19

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI	- Presidente -	Sent. n. sez. 308/IP
GABRIELLA CAPPELLO	- Relatore -	UP - 31/01/2019
VINCENZO PEZZELLA		R.G.N. 29645/2018
ALESSANDRO RANALDI		**Motivazione Semplificata**
DANIELE CENCI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 25/09/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

svolta la relazione dal consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

udito il sostituto procuratore generale dott.ssa ASSUNTA COCOMELLO, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione; l'Avv. (omissis) (omissis) del foro di Taranto in sostituzione dell'Avv. (omissis), con nomina a sostituto depositata in udienza, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso; l'Avv. (omissis) (omissis) del foro di Taranto il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 25 settembre 2017, la corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha ridotto la pena inflitta agli imputati (omissis) e (omissis) (omissis), in parte riformando la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del tribunale di (omissis), da costoro appellata e con la quale erano stati condannati in abbreviato, nelle rispettive qualità di rappresentante legale della ditta che effettuò i lavori di costruzione di uno stabile di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata e di progettista degli stessi, per il reato di omicidio colposo ai danni di (omissis) (fatto occorso in (omissis) (omissis)).

2. Si è contestato ai due di avere cagionato, realizzando scale pericolose per gli utenti e con elevato rischio di caduta in corrispondenza del pianerottolo intermedio, la morte del citato (omissis) (il quale - ospite al quinto piano dello stabile - era scivolato scendendo le scale verso il quarto piano, lungo la seconda rampa, dopo aver perso l'equilibrio, battendo la testa e perdendo la vita), a causa della presenza di un gradino che spezzava il pianerottolo intermedio, dell'assenza di qualsiasi indicazione, anche indiretta, della sua presenza, della scivolosità del pavimento, dell'assenza di accorgimenti antisdrucciolo e della illuminazione insufficiente, pari a una intensità di 7 lux. Ciò sarebbe avvenuto per colpa generica, ma anche per violazione dell'art. 4 del d.m. n. 236 del 1989, nella parte in cui prevede che le scale negli edifici privati e, comunque, nell'ambito dell'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, devono avere andamento regolare e omogeneo e illuminazione conforme alle norme UNI 10380 di almeno 100 lux, oltre che uniforme.

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, con atto a firma dell'Avv. (omissis) entrambi, il (omissis) anche con separato atto a firma dell'Avv. (omissis).

3.1. Atto a firma dell'avv. (omissis).

La difesa ha formulato sette motivi, con i primi cinque e il settimo deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, con il sesto solo vizio della motivazione. I primi sei motivi hanno ad oggetto la valutazione delle prove e gli addebiti colposi.

In particolare, ha contestato con il primo la valutazione della testimonianza della denunciante (omissis), per avere la corte territoriale omesso di considerare la notevole incidenza che sulla verificazione dell'evento ebbe la lucidatura del pavimento delle scale effettuata pochissimi giorni prima della caduta, ignorando quanto affermato dalla donna inizialmente a proposito di tale circostanza, e omettendo di fornire motivazione in ordine all'aggiustamento operato in sede di sommarie informazioni al P.M. da parte della dichiarante, la quale aveva affermato di aver riferito solo una propria, personale impressione.

Con il secondo ha contestato il presunto andamento irregolare e disomogeneo delle scale, censurando il rinvio operato *in toto* sul punto alla sentenza di primo grado.

Con il terzo motivo, ha censurato la decisione nella parte in cui la corte ha ritenuto la scivolosità del materiale utilizzato per la realizzazione delle scale, nuovamente contestando la valutazione della prova dichiarativa promanante dalla teste (omissis), rilevando che quel giudice si sarebbe limitato a valutare il tipo di materiale utilizzato, senza alcun riferimento al

grado di finitura superficiale di esso.

Con il quarto motivo, ha contestato la valutazione operata in ordine alla percepibilità e visibilità del gradino sul pianerottolo, rilevando il difetto di motivazione in ordine alla presenza di una grande finestra, alla quale è stata sbrigativamente attribuita una insufficiente illuminazione.

Con il quinto motivo, ha censurato la valutazione riferibile alla scarsa illuminazione del pianerottolo intermedio, denunciando l'omessa pronuncia sulle dichiarazioni del consulente tecnico della parte civile, geom. (omissis), il quale aveva ammesso che le scale erano ben illuminate artificialmente dall'impianto condominiale a tempo.

Con il sesto motivo, ha censurato la motivazione della sentenza impugnata con riferimento all'impossibilità di stabilire con certezza in quale punto preciso delle scale cadde l'(omissis), essendosi la decisione basata, secondo il deducente, su mere ipotesi.

Ha, poi, contestato la valutazione della prova medico legale in ordine al posizionamento delle lesioni, evidenziando il difetto della prova di un rotolamento, stante la integrità del cuoio capelluto e l'assenza di altri segni esteriori.

Con il settimo motivo, infine, la difesa ha rilevato la consumazione del termine prescrizionale nel corso del giudizio di appello, già al 12 aprile 2017 (considerate le sospensioni per impedimento delle parti o dei difensori per mesi 10 e giorni 25 complessivi), laddove la sentenza di secondo grado è intervenuta il 25 settembre 2017, altresì evidenziando che lo stesso procuratore generale all'udienza del 18/09/2017 aveva chiesto, in via subordinata rispetto alla assoluzione, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

3.2. Atto a firma dell'Avv. (omissis).

La difesa ha formulato cinque motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla condotta valutazione degli elementi probatori, di natura indiziaria, che ha ritenuto privi dei connotati previsti dall'art. 192 co. 2, cod. proc. pen.

Con il secondo, ha dedotto violazione di legge con riferimento all'omessa individuazione dell'obbligo per l'imputato (omissis), di impedire l'evento, avendo i giudici ritenuto in capo allo stesso una condotta di tipo omissivo, senza tuttavia indicare la fonte dell'obbligo di impedire l'evento.

Con il terzo, deducendo analogo vizio, la difesa ha opposto l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta addebitabile all'imputato e la morte dell'(omissis), rilevando che l'intervento di lucidatura non era stato deciso dalla società immobiliare, ma dal condominio, con un parziale contributo economico da parte della prima.

Con il quarto motivo, inoltre, la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla pretesa irregolarità del pianerottolo realizzato in maniera discontinua, richiamando la norma cautelare la cui violazione ha costituito oggetto dell'addebito mosso, che tuttavia il deducente ha inteso diversamente finalizzata (rimozione barriere architettoniche), rispetto all'interesse protetto dalla norma incriminatrice (prevenzione di eventi dannosi per la vita o la salute delle persone).

Con il quinto, infine, anche questa difesa ha rilevato la prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado.

Considerato in diritto

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essersi il reato estinto per prescrizione, avuto riguardo al *tempus commissi delicti* (17/11/2008) e al titolo di reato (art. 589, co 1, cod. pen., come precisato anche dalla corte d'appello nella sentenza impugnata, cfr. pag. 69), non operando nei confronti di entrambi gli imputati l'aggravante di cui al co. 2 stesso articolo e, conseguentemente, neppure il raddoppio del termine ai sensi dell'art. 157 co. 6, cod. pen.

Peraltro, nel caso all'esame, per calcolare il termine di prescrizione del reato contestato (che, in base al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161, cod. pen., sarebbe andato a scadere il 17/05/2016), vanno considerati anche i periodi di sospensione ricollegati ai plurimi rinvii disposti tanto in primo, quanto in secondo grado, cosicché il termine di prescrizione deve ritenersi spirato il 12/10/2017 (calcolati anni uno, mesi quattro e giorni venticinque di sospensione, avuto riguardo ai rinvii disposti alle udienze del 18/05/2011, 07/11/201 e 23/01/2012 (per complessivi mesi cinque e giorni sette, quanto al primo grado) e alle udienze del 06/06/2016, 28/11/2016 e 22/05/201 (per complessivi mesi undici e giorni 18, quanto al grado d'appello)].

2. Quanto ai motivi posti a base del ricorso, la non manifesta infondatezza di quelli che riguardano il percorso argomentativo seguito dal giudice dell'impugnazione, con i quali i ricorrenti hanno lamentato l'omessa valutazione di alcune circostanze che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero rilievo sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente e sui profili di colpa addebitati, ha consentito la valida instaurazione del rapporto d'impugnazione. Al contempo, va però precisato che - in presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato - è precluso alla corte di cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione [cfr. sez. 1 n. 35627 del 18/04/2012 Ud. (dep. 18/09/2012), Rv. 253458] che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (conf. sez. 6 n. 48461 del 28/1172013 Ud. (dep. 04/12/2013), Rv. 258169).

Nel caso all'esame, tale evenienza non ricorre, anche alla luce degli stessi motivi di ricorso e della motivazione comunque rinvenibile nel provvedimento impugnato, con la quale è stata ricostruita la posizione di garanzia riconosciuta in capo agli imputati e ritenuta la violazione delle regole di cautela contestate. Cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione.

3. L'esito decisorio peraltro non muterebbe anche a voler escludere dal calcolo delle sospensioni quella collegata al rinvio accordato all'udienza del 07/11/2011.

Il tema introduce quello della rilevanza del motivo del rinvio, accordato in quel caso in accoglimento della richiesta della difesa di parte civile: il giudice, pur non avendo riconosciuto

il legittimo impedimento del difensore di quella parte privata, ha tuttavia concesso il chiesto rinvio sino al 23/01/2012 (per complessivi giorni 73), dando atto della espressa adesione alla richiesta da parte del P.M. titolare del procedimento e dei difensori degli imputati, nel contempo evidenziando l'esigenza organizzativa dell'ufficio alla trattazione prioritaria di altri procedimenti.

4. Sul punto, questa corte ritiene di aderire all'orientamento maggioritario secondo cui, in caso di rinvio accordato dal giudice in difetto delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione, a richiesta unilaterale o congiunta delle parti [cfr. sul punto specifico, Sez. U. n. 4909 del 18/12/2014 Ud. (dep.02/02/2015), *Torchio*, Rv. 262914]. In altri casi, l'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 159 co.1, n. 3, cod. pen., è stato collegato al rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti, su richiesta dei difensori motivata dall'esigenza di giungere ad un accordo transattivo con la parte civile (sez. 5 n. 26449 del 13/04/2017, *Flammia e altro*, Rv. 270539; analogamente sez. 4 n. 51448 del 17/10/2017, *Polito*, Rv. 271328), ma anche all'accoglimento di richiesta di rinvio non imposto da una particolare disposizione di legge (cfr. sez. 6 n. 51912 del 17/10/2017, *Pizzolante*, Rv. 271561), indipendentemente dall'accordo o dalla opposizione o meno del pubblico ministero e della parte civile (cfr. sez. 6 n. 37593 del 13/07/2018, Rv. 273827).

5. Alla luce di tali principi, può quindi affermarsi che l'adesione espressa delle altre parti alla richiesta di rinvio formulata dalla difesa della parte civile, anche ove non sia riconosciuto un legittimo impedimento, impone la sospensione del corso della prescrizione per il periodo corrispondente al rinvio accordato.

Tale conclusione, peraltro, si pone in termini di coerenza anche con quelle decisioni che hanno escluso l'effetto sospensivo di un rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile (nella specie per assumere l'esame delle persone offese non presenti) qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a "nulla opporre" alla richiesta stessa [cfr. sez. 2 n. 11100 del 14/02/2017, *Monni*, Rv. 269687; conf. sez. 3 n. 51589 del 28/09/2017, Rv. 271804; sez. 3 n. 1992 del 30/10/2017 Ud. (dep. 18/01/2018), *Marzialetti*, Rv. 272094 (in caso di rinvio su richiesta del pubblico ministero)].

6. Deve conclusivamente osservarsi che, nel caso di specie, anche ove non si riconosca l'effetto sospensivo del decorso del termine di prescrizione al rinvio accordato all'udienza del 07/11/2011 (con la conseguenza che esso sarebbe maturato il 25/07/2017, vale a dire prima della sentenza d'appello), risulterebbe del tutto irrilevante il compiuto scrutinio dei motivi di ricorso, poiché, se è vero che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, è anche vero che tale principio si riferisce all'ipotesi in cui la prescrizione stessa non sia stata rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso [cfr. sez. U. n.

12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016), *Ricci*, Rv. 266818-01], evenienza che, nel caso all'esame, per l'appunto, non ricorre, avendo entrambe le difese opposto l'intervenuta estinzione del reato, formulando apposito motivo di ricorso.

7. Infine, la revoca della costituzione di parte civile già nel corso del giudizio di secondo grado non impone alcun vaglio delle connesse ragioni, le relative statuizioni essendo state eliminate con la sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Deciso in Roma il 31 gennaio 2019.

Il Consigliere estensore
Gabriella Cappello

Il Presidente
Francesco Maria Ciampi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 25 FEB. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Caliendo